



CITTA' DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera



Città di Francesco Lomonaco

www.comune.montalbano.mt.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI E INTRODUZIONE DEL SERVIZIO CIVICO

Approvato con Deliberazione di C.C. N. 39 del 17.12.2013

TITOLO I
EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI

Articolo 1: Generalità

Il presente regolamento disciplina i criteri di accesso, la gestione e l'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale finalizzati a prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno di persone singole e famiglie derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità e diritti di cittadinanza in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.

Articolo 2: Destinatari degli interventi

L'assistenza economica può essere erogata in favore di cittadini aventi la residenza nel Comune di Montalbano Jonico, siano essi cittadini italiani o cittadini stranieri in regola con la normativa in vigore. Gli interventi potranno essere indirizzati, qualora sussistono motivi con carattere di urgenza, anche a cittadini non residenti con riserva di rivalsa nei confronti del Comune o Stato tenuto ad intervenire.

Possono essere destinatari i cittadini privi di reddito, oppure con un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di povertà attualmente stabilita in € 3.961,00 annuali per una persona che vive sola, fatti salvi gli adeguamenti previsti per legge. In presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone tale soglia di reddito è determinata sulla base della scala di equivalenza di cui all'art. 6, comma 2 del D. Leg.vo 18.6.1998 n. 237, ossia:

| numero dei componenti | parametro | soglia povertà_ |
|------------------------------|------------------|------------------------|
| 1 | 1,00 | € 3.961,00 |
| 2 | 1,57 | € 6.219,00 |
| 3 | 2,04 | € 8.080,00 |
| 4 | 2,46 | € 9.744,00 |
| 5 | 2,85 | € 11.289,00 |
| 6 | 3,20 | € 12.675,00 |

Maggiorazione di 0,35% per ogni ulteriore componente

- Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori
- Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap di cui all'art. 3, comma 3 della legge n. 104/92 o di invalidità superiore al 66%
- Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con i figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

Sono considerati emolumenti a qualunque titolo percepiti redditi esenti IRPEF:

- Pensioni di invalidità civile, cecità, sordomutismo;
- Pensione Sociale o assegno sociale;
- Pensioni estere;
- Pensione di guerra o reversibilità di guerra;
- Indennità di accompagnamento;
- Indennità di disoccupazione
- Rendita Inail per invalidità permanente o morte;
- Rendite infortunistiche INAIL che costituiscono erogazione a carattere risarcitorio;
- Rendite infortunistiche estere che costituiscono erogazione a carattere risarcitorio;
- Assegno per il nucleo familiare numeroso;
- Assegno di maternità;

La situazione reddituale ed economica può essere comprovata con dichiarazione personale dell'interessato e degli altri componenti il nucleo familiare, se maggiorenni.

Articolo 3: **Il nucleo familiare**

Per nucleo familiare s'intende la famiglia costituita dai coniugi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado purché possa essere accertata una stabile convivenza. Fanno parte, altresì, del nucleo familiare, anche i soggetti considerati a carico ai fini IRPEF. Solo ai fini del presente regolamento sono considerati "nuclei familiari" anche le unioni di persone che, pur senza vincoli di parentela, vivono stabilmente sotto lo stesso tetto e partecipano alla formazione e alla gestione del bilancio familiare.

Si intende per famiglia anche una persona che vive sola.

Articolo 4: **Forme d'intervento**

Il Comune di Montalbano Jonico attiva interventi di sostegno economico rispetto a persone esposte a rischi di marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e dei figli a carico per cause fisiche, psichiche e sociali. Nel limite degli stanziamenti di bilancio gli interventi d'assistenza economica si articolano in: assistenza economica finalizzata ed assistenza economica straordinaria.

Articolo 5: **Criteri generali per l'ammissione ai contributi economici**

Possono essere destinatari di erogazioni economiche i nuclei familiari o le persone che alla data della presentazione della domanda:

- a) Versino in stato d'indigenza, ovvero non raggiungano un reddito familiare annuale superiore a quello previsto per il minimo vitale annualmente determinato, fatte salve quelle situazioni in cui l'insorgere di fatti straordinari abbia alterato le condizioni socio-economiche;
- b) Non siano titolari di patrimonio mobiliare sotto forma di titoli di stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimenti;
- c) Non abbiano parenti tenuti agli alimenti (art. 433 c.c.) o che laddove vi siano, questi, di fatto, non vi provvedano o risultino, a loro volta, in condizioni tali da essere impossibilitati a provvedere, perché titolari di redditi netti inferiori a quelli indicati dalle tabelle del minimo vitale in vigore al momento della presentazione della domanda.

Gli obbligati a prestare gli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale ovvero, avendone i mezzi, una assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente. In presenza del coniuge, parenti ed affini, in linea retta, non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale. Quando i parenti, obbligati agli alimenti, risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo e vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per far fronte allo stato di indigenza. Tuttavia il Comune si riserva, nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

Gli interessati agli interventi di cui all'art. 4 sono tenuti a presentare domanda su apposito modello distribuito presso l'ufficio socio-assistenziale del Comune al quale dovrà essere allegata la dichiarazione ISEE corrente, nonché la documentazione richiesta a seconda del tipo di intervento richiesto.

Articolo 6: **Assistenza economica finalizzata**

L'assistenza economica finalizzata consiste in un intervento economico a favore dei soggetti che privi di infermità psicofisiche tali da determinare l'incapacità lavorativa e riconosciuti sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza ed assistibili ai sensi dell'art. 5, accettino di svolgere attività di servizio civico.

I cittadini ammessi al servizio civico potranno essere impiegati dall'Amministrazione Comunale per svolgere servizi di utilità collettiva nei seguenti ambiti di attività e sempre previo opportuno coordinamento tra le Aree comunali interessate:

- a) servizio di custodia, vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni di strutture pubbliche;
- b) servizio di sorveglianza, cura e manutenzione del verde pubblico;
- c) accompagnamento negli scuolabus;
- d) attività atte a rimuovere situazione di svantaggio in cui versano alcune categorie di utenti-disabili, minori, anziani ecc. (compagnia, accompagnamento, preparazione pasti, riordino dell'abitazione, ritiro ricette mediche, acquisto medicinali, ecc).
- e) Ogni altra attività che l'Amministrazione ritenga utile promuovere sulla base delle esigenze del territorio, purchè consenta l'inserimento sociale dei cittadini chiamati ad espletarla.

Le attività di cui sopra ,elencate a titolo di esempio, possono essere integrate sulla base delle esigenze dell'Amministrazione Comunale.

Poiché gli incarichi svolti nell'ambito del Servizio Civico hanno lo scopo di coinvolgere in modo attivo i fruitori degli stessi rendendoli partecipi dell'azione di recupero e di reinserimento sociale non sono valutati con criteri standard di produttività; **essi non costituiscono, in alcun caso, un rapporto di lavoro subordinato (né di carattere pubblico, né privato, né a tempo indeterminato né a tempo determinato).**

Per l'inserimento nelle attività di servizio civico i richiedenti, oltre ai requisiti di cui all'art.5, devono dichiarare di essere disponibili a prestare la propria opera consapevoli che in nessun caso detta prestazione potrà assumere il carattere del rapporto di lavoro subordinato con l'Amministrazione Comunale.

La mancata partecipazione alle attività concordate, previa comunicazione motivata, comporterà la decadenza del beneficio.

Il contributo economico finalizzato, nei limiti di stanziamento di bilancio, è disposto dalla Giunta Comunale previa approvazione di un apposito progetto individuale predisposto dall'assistente sociale dell'Ente. Il progetto individuale contiene le modalità di impiego dell'interessato e la durata dell'intervento e, **laddove ritenuto necessario, l'indicazione di strutture e/o associazioni adeguate individuate dall'ufficio socio-assistenziale per incontri di sostegno e di orientamento psicologico.**

L'importo erogabile è determinato dalla differenza fra le entrate dichiarate e la soglia di povertà stabilita dal precedente art. 2.

L'importo così determinato è trasformato in ore di attività di servizio civico, remunerate ad un costo orario di € 8,00 . Tale progetto non potrà superare il periodo di mesi 6, rinnovabili per ulteriori sei mesi al massimo, previa valutazione dell'Ufficio Servizi Sociali;

I cittadini che prestano il servizio civico sono assicurati a cura dell'amministrazione Comunale, sia per gli infortuni che dovessero subire durante il servizio, sia per la responsabilità civile verso terzi.

Il sussidio sarà erogato mensilmente a prestazione effettuata, e potrà essere revocato in qualunque momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno del richiedente siano cessate.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione impropria dell'aiuto economico accertata dall'ufficio socio-assistenziale comunale, la prestazione può essere erogata a persona o associazione di volontariato che ne garantiscano un corretto utilizzo (anche in termini di acquisto di derrate alimentari e/o altri beni/servizi di prima necessità) a favore del beneficiario.

Articolo 7: Assistenza economica straordinaria

L'assistenza economica straordinaria, nel limite degli stanziamenti di bilancio, è destinata ad integrare i redditi delle famiglie quando debbano affrontare situazioni che richiedono un eccezionale e straordinario onere che metta in crisi la capacità di reddito quale, a solo titolo

esemplificativo, decesso, abbandono, carcerazione, malattia, infortunio di un componente del nucleo familiare.

Tale intervento straordinario può essere impiegato per l'acquisto di beni e servizi di prima necessità, quali, ad esempio: acquisto combustibile e/o energia per riscaldamento; acquisto elettrodomestici essenziali; acquisto biancheria e vestiario; acquisto alimenti e farmaci specializzati non altrimenti forniti; trasporto per fini terapeutici e riabilitativi.

La richiesta dell'intervento dovrà essere presentata su apposito modello distribuito presso l'ufficio socio-assistenziale del Comune al quale dovrà essere allegata la dichiarazione ISEE corrente.

L'intervento straordinario è disposto dalla Giunta Comunale a seguito di apposita istruttoria realizzata dall'ufficio socio-assistenziale. Nel corso dell'anno solare non sarà possibile disporre per ciascuna famiglia o utente più di due interventi i quali complessivamente non potranno superare gli € 3.600,00.

A seguito dell'elargizione del contributo, entro e non oltre 30 giorni dallo stesso, l'utente dovrà fornire la relativa rendicontazione.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione impropria dell'aiuto economico accertata dall'ufficio socio-assistenziale, la prestazione può essere erogata a persona o associazione di volontariato che ne garantisca un corretto utilizzo, oppure gestita direttamente dall'ufficio socio-assistenziale.

Articolo 8: Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7.8.1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Copia sarà altresì trasmessa ai servizi amministrativo e contabile.

Articolo 9 Norme modificate e abrogate

L'approvazione del suddetto Regolamento comporta l'abrogazione della "PARTE I^" del Regolamento comunale per la concessione di contributi, precedente approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 23.01.1997 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'abrogazione dell'art. 24 e 25, ad eccezione dell'art. 14 "**INTERVENTI DI EMERGENZA**" così modificato:

"Il Comune può erogare interventi economici di emergenza e di pronto intervento assistenziale a favore di quei cittadini che per imprevedibili ed improvvise situazioni di bisogno personale e familiare siano privi dei mezzi necessari al soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita.

Tali interventi, su proposta motivata del servizio sociale dell'Ente, sono disposti d'urgenza dal Sindaco con l'erogazione del contributo economico per il tramite dell'Economo Comunale";

Articolo 10: Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui l'ufficio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente Regolamento, è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune, in considerazione che dette attività sono individuate tra quelle che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico, per le quali è autorizzato il trattamento dei "dati sensibili" da parte dei soggetti pubblici. La comunicazione dei dati personali ad altre Pubbliche Amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare una prestazione sociale avverrà nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy.

Articolo 11: Adeguamento degli importi

Tutti gli importi riportati all'interno del regolamento vengono annualmente adeguati agli indici ISTAT.

Articolo 12: Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore, dopo quindici giorni dall'avvenuta sua pubblicazione all'albo pretorio, successiva all'esecutività dell'atto che lo ha approvato.